



# Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile  
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

**Direttiva 12/2022/DGTNE**

A Uffici Motorizzazione Civile di Venezia, Verona, Bologna, Parma e Ancona e rispettive Sezioni coordinate

Centro Prove Autoveicoli di Bologna e relative Sezioni coordinate

Uffici di supporto 1 e 2

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Misure di semplificazione e uniformazione delle formalità di nazionalizzazione dei veicoli che provengono dall'Unione Europea (UE).

Al fine di semplificare le procedure tecnico-amministrative necessarie per l'immatricolazione con targa nazionale dei veicoli provenienti dall'Unione Europea, uniformandole al contempo alle vigenti disposizioni comunitarie (*Direttiva 2007/46/CE, Regolamento (UE) 2018/858, Regolamento (UE) 168/2013, Regolamento (UE) 167/2013*), fatte salve eventuali future diverse disposizioni che dovessero intervenire da parte del Dipartimento per la mobilità sostenibile o della Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, con **decorrenza 01.05.2022**, per le formalità in parola dovranno essere osservate le presenti indicazioni.

I **veicoli nuovi**, anche se completati in più fasi, accompagnati da un **certificato di omologazione UE** possono essere immatricolati in via amministrativa esclusiva, ai sensi dei rispettivi Regolamenti UE di riferimento, fatto salvo il disposto di cui all'art. 75, comma 4, del C.d.S., per quanto applicabile ai casi di specie.

Qualora i dati a disposizione siano insufficienti per la compilazione della carta di circolazione ovvero venga richiesta l'annotazione di caratteristiche non risultanti dal certificato di omologazione UE o ancora il veicolo abbia subito modifiche rispetto all'omologazione originaria, sarà sempre necessario sottoporlo a visita e prova, fermo restando che per i veicoli di categoria M2/M3 (autobus), la competenza è dei CPA (circ. 104/83).

Riguardo alla verifica della firma riportata in calce al certificato di omologazione UE, si dovrà fare riferimento alla Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione e per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in materia di Trasporti e Navigazione, per le omologazioni rilasciate dall'Italia (e3) o per quelle rilasciate dagli altri Stati dell'Unione Europea per le quali è stata richiesta la trasposizione nazionale, ovvero alle specifiche applicazioni presenti sul Portale dell'Automobilista.

In tutti gli altri casi l'Ufficio/Sezione potrà richiedere all'interessato l'esibizione di copia del fascicolo di omologazione europea nel quale è ovviamente presente la firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i certificati di omologazione.

Analogamente si dovrà procedere per i **veicoli usati**, qualora dal documento di circolazione estero si evinca la **piena rispondenza**, secondo il caso che ricorre, ad una delle norme di omologazione richiamate in premessa (ad esempio per i veicoli di categoria M1 al punto "k" della carta di circolazione è riportata la norma omologativa di riferimento ovverosia Direttiva 2007/46/CE o Regolamento (UE) 2018/858).

Caso particolare, che riguarda in particolar modo i veicoli industriali, è il codice carrozzeria da attribuire al veicolo in fase di creazione dell'esemplare unico amministrativo di riferimento. Al riguardo si dovrà fare riferimento ai **dati tecnici integrativi** prodotti dall'interessato a completamento della documentazione estera di rito.

Per ogni altra ipotesi, l'immatricolazione è subordinata all'esito favorevole della **visita e prova**.

Qualora il veicolo da nazionalizzare abbia una **omologazione individuale nazionale** ai sensi della ministeriale prot. 30730 del 30.10.2020, è sempre necessaria la preventiva valutazione da parte del Centro Prove Autoveicoli in ordine alle eventuali deroghe concesse ed alle prescrizioni alternative adottate dallo Stato estero, fermo restando il parere favorevole della Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione e per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in materia di Trasporti e Navigazione, richiesto dal CPA adito per la verifica.

Per quanto qui interessa, i **veicoli usati** provenienti dall'Unione Europea, **pienamente rispondenti** ad una delle norme di omologazione richiamate in premessa (fattispecie che, come detto, deve risultare dal documento di circolazione estero), che vengono **trasformati** prima della loro immatricolazione con targa nazionale, non necessitano del c.d. collaudo di nazionalizzazione potendo accedere direttamente alla visita e prova che consegue ai lavori di trasformazione/allestimento.

Esclusivamente per le **categorie internazionali M1 ed N1**, anche nel caso in cui il veicolo da immatricolare in Italia non abbia assolto, nel paese di provenienza, agli obblighi di **revisione**, si potrà procedere in via amministrativa, avendo cura di annotare sul documento unico di circolazione (DU) l'obbligo di revisione prima di entrare in circolazione.

Infine, allo scopo di agevolare le operazioni di creazione dell'esemplare unico amministrativo di riferimento, gli studi di consulenza è opportuno che producano all'Ufficio/Sezione di riferimento la scheda estratta dalla maschera OLEU compilata in ogni sua parte con i dati riferiti al veicolo di cui si chiede la nazionalizzazione.

**Ogni altra precedente disposizione in contrasto la presente è da ritenersi abrogata.  
La presente direttiva è inoltrata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.**

Il Direttore Generale  
*Dott. Ing. Paolo AMOROSO*